



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
 Polizia Amministrativa e Sociale  
 Protocollo: 557/PAS/U/005994/12982(10)8  
 Data: 29/03/2011 - Classifica: 12982(10)8



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

557/PAS.12982(10)8

Roma, 29 marzo 2011

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da parte degli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle "mazzette da segnalazione".

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

E, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI	
E TERRITORIALI	SEDE
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE	
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI  
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA  
DI FINANZA

ROMA

ROMA

Giungono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio, con particolare riguardo a quello "notturno", da parte degli operatori della Polizia Locale, nonché della possibilità di dotare i medesimi, delle c.d. "mazzette da segnalazione".

Al riguardo, si rammenta, preliminarmente, che la normativa in materia di Polizia locale, è dettata dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dal D.M. n. 145 del 1987.

In particolare l'art. 6, comma 2, n. 5, della citata legge n. 65/86 demanda alle Regioni la disciplina delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi, **fatto salvo l'armamento** rimesso ad un regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno in attuazione di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 5 della legge medesima che così recita: "*Gli addetti della Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza possono portare ...le armi di cui possono essere dotati... nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4.*"

*Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso."*

La norma di rango regolamentare, approvata con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, cui va riconosciuta, sebbene antecedente alla legge 400 del 1988, natura di fonte normativa secondaria, detta, dunque, i principi di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale e stabilisce le tipologie e il numero delle armi in dotazione.

In virtù del combinato disposto di cui agli art. 2 e 20 del medesimo decreto ministeriale, spetta poi ai comuni definire, con propri regolamenti, le modalità di svolgimento dei servizi in parola.



# Ministero dell'Interno

In particolare, l'art. 20, comma 2 statuisce che *“Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quello notturno e di pronto intervento”*.

È opinione di quest'Ufficio che detta disposizione abbia una funzione suppletiva e integrativa nella materia *de qua*, dovendo colmare solo la lacuna conseguente alla mancata approvazione del Regolamento da parte dell'Amministrazione comunale ovvero le ipotesi in cui il Regolamento, se approvato, non abbia indicato quali servizi debbano svolgersi armati.

Ne consegue che, ove l'Amministrazione comunale, avvalendosi della piena disponibilità attribuita dall'art. 2 del citato D.M. 145/87, abbia optato per escludere, in via generale ed assoluta, la dotazione dell'arma per il personale della polizia locale, non possano venire in rilievo le indicazioni di cui all'art. 20, comma 2 del medesimo decreto ministeriale.

In senso conforme si è espresso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali che, con nota del 2 marzo u.s., in risposta a specifico quesito della Prefettura di Trieste, ha affermato che: *“...si ritiene, quindi, come sostenuto anche da codesta Prefettura, che la disciplina della materia dei servizi di polizia municipale rientri tra le autonome determinazioni organizzative e regolamentari degli enti locali e, laddove l'amministrazione non abbia ritenuto di dotare di armi il personale dei corpi e servizi della polizia municipale, gli stessi siano, comunque, tenuti ad assicurare tutti i servizi propri d'istituto, come individuati dalla legge quadro n. 65/1986”*.

Qualora l'ente locale abbia optato per dotare di armi il proprio personale, troveranno applicazione le disposizioni del più volte citato Regolamento ministeriale il cui art. 4, rubricato *“tipo delle armi in dotazione”*, elenca, in modo tassativo, le armi di cui la polizia municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, può dotarsi e più precisamente: *“la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo...; ...la sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche...; l'arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofile eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1”*.

Il quadro normativo così delineato riserva, in definitiva, alle Regioni, in virtù del richiamato art. 6, comma 2 n. 5 della legge n. 65/86, la disciplina delle caratteristiche dei modi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai



# Ministero dell'Interno

servizi di polizia municipale, allo Stato, mediante la previsione di un'apposita norma regolamentare di carattere generale, la materia dell'armamento, ivi inclusa la tassativa indicazione del tipo di armi di cui la polizia municipale può dotarsi, e al Comune la piena discrezionalità nel disporre o meno, attraverso i propri regolamenti, l'armamento delle polizie locali.

Negli ultimi anni, tuttavia, alcune Regioni sono intervenute normativamente con leggi di riordino della disciplina della polizia locale (ad es. la Lombardia che, con la legge 14 aprile 2003, n. 4, concernente "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana" ha previsto, all'art. 18, che *"gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile"*).

In proposito, quest'Ufficio è dell'avviso che la materia in esame sia di competenza esclusiva della legge statale, in virtù dell'art. 117 della Costituzione, lettera d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; ed h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

In tal senso, si è pronunciata, di recente, anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 2010 sul giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009 e sentenza n. 35 del 2011 sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4 commi 2 lettere c) e q) e 4 della legge della regione Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41.

Alla luce di tali considerazioni, parere contrario è stato espresso in ordine all'utilizzo da parte della polizia municipale, di oggetti definiti "manganello" o "sfollagente" trattandosi di armi il cui porto è espressamente vietato dalla legge (art. 4 legge 110/1976), salvo particolari deroghe in favore di determinate categorie di soggetti, fra le quali non figurano, peraltro, gli appartenenti alla polizia municipale.

Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione alla c.d. "mazzetta di segnalazione o bastone distanziatore" che, ove avente le medesime caratteristiche del "manganello" o "sfollagente", va ritenuta arma propria.

Corre l'obbligo, in proposito, di sottolineare come, in considerazione dei numerosi compiti cui sono chiamati gli operatori della Polizia locale, questo Ministero ha ammesso, da tempo, l'adozione di quegli strumenti che sono stati



# Ministero dell'Interno

riconosciuti, in virtù delle caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati (sentito il parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi cui deve essere inviato un prototipo per l'esame) come "*non idonei ad arrecare offese alla persona*".

Giova, tuttavia, precisare che, nelle quasi totalità dei casi, salvo rare eccezioni (prototipi forniti dalla Polizia locale dei Comuni di Torino e di Bologna), gli strumenti in parola sono stati ritenuti armi proprie.

Identiche considerazioni valgono anche per i prodotti antiaggressione, in grado di erogare sostanze irritanti a base di O.C. (Oleoresin Capsicum) che rientrano, a parere di questo Ministero, nel generale concetto di arma propria di cui all'art. 30 del T.U.L.P.S. e 585, punto 1, del codice penale.

Anche, in tal caso, ad eccezione di quattro prodotti per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 settembre 1975 n. 110, è stata riconosciuta la "*non attitudine a recare offesa*" alla persona, il predetto organo consultivo si è espresso negativamente.

Si rappresenta, inoltre che, con riferimento ai prodotti contenenti la sostanza denominata "capsicum", è in via di approvazione il Regolamento che consentirà la liberalizzazione della vendita degli spray per difesa personale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 32 della legge 30 luglio 2009, n. 94.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Annapaola Porzio)